

ANPRI - Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca

FONDO PER L'ASSISTENZA LEGALE MODALITÀ DI ACCESSO

(modificato dal CN ANPRI il 6/3/2014)

1. Il fondo per l'assistenza legale è destinato alla erogazione di contributi per spese legali necessarie per la tutela dei diritti dei soci in relazione a eventi che abbiano dato luogo a controversie di diritto civile inerenti il contratto di lavoro e la legislazione comunque vigente in materia di lavoro.

Annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, la SN provvederà ad indicare il budget da destinare all'assistenza legale dei soci, riportandolo nel Bilancio preventivo che viene approvato dal CN.

Il contributo verrà erogato in forma proporzionale alla percentuale dei contributi versati. I soci in regime di orario di lavoro ridotto (es. part-time) o di rapporto sospeso (es. congedo) nel caso volessero mantenere l'intera "copertura" del servizio dovranno farsi carico di versare in forma diretta la differenza della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno (vedi Regolamento contributi).

2. Relativamente ai ricorsi per graduatorie concorsuali:

a) sono esclusi dal contributo i ricorsi volti a richiedere l'annullamento di graduatorie concorsuali per motivi diversi dall'errore materiale o irregolarità formale da parte della commissione;

b) nel caso di soci chiamati in causa da un terzo ricorrente, la possibilità e l'entità dell'eventuale contributo verrà stabilita dall'ANPRI.

3. Condizione indispensabile per l'accesso al fondo è la regolare iscrizione all'ANPRI in data antecedente l'evento (o il primo degli eventi) in questione. Ogni iscritto, in regola con il pagamento delle quote sindacali, potrà avanzare al più una domanda di accesso al fondo relativo all'anno solare in corso; la domanda dovrà riferirsi ad un singolo evento. Qualora l'iscritto presenti una seconda domanda nel corso dell'anno, essa sarà imputata all'anno successivo. Non sono soggette a tale limitazione le domande relative a eventuali eventi successivi prodotti dall'evento in questione o eventi concomitanti ad esso oggettivamente collegati.

4. L'iscritto dovrà segnalare l'evento in questione e chiedere l'assistenza a carico del fondo tramite apposito modulo predisposto dall'ANPRI, entro il 180° giorno dal suo verificarsi o dal momento nel quale ne abbia avuto notizia certa.

5. Con la presentazione del modulo suddetto, l'iscritto accetta la partecipazione ad eventuale ricorso collettivo, in caso l'ANPRI riscontri che più soggetti sono interessati dall'evento in questione.

6. L'accettazione della richiesta di assistenza è subordinata alla verifica di pertinenza e sufficiente fondatezza da parte dell'ANPRI e alla capienza del fondo per l'assistenza legale, come determinato nel bilancio di previsione dell'ANPRI per l'anno di riferimento.

7. Il diritto alla copertura delle spese decade comunque nel caso che, prima della erogazione del contributo, l'interessato abbia perso la qualità di associato ANPRI nei casi previsti dallo statuto o non sia in regola con il versamento delle quote sindacali. Nei casi di sospensione del versamento delle quote da parte dell'Ente di appartenenza (ad es. per aspettativa) il socio stesso, per mantenere i diritti dei soci, dovrà continuare a versare, in forma diretta, la quota associativa per l'intero periodo di sospensione.

8. Il contributo alle spese legali verrà erogato, in misura proporzionale alla percentuale di contributi versati, nelle seguenti misure complessive:

a) per mancata applicazione CCNL e/o applicazione leggi diritto del lavoro (es. L: 626, L. 104 ecc)

Max 1.500 €

b) per ricorsi inerenti procedure riguardanti il trattamento giuridico ed economico del singolo (es: TFR, BPF, anzianità, concorsi fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, ecc.)

Max 1.000 €

c) per la domiciliazione presso altra sede

Max 250 €

d) per ricorsi collettivi

*spese a carico
ANPRI, con
eventuale richiesta
di un contributo di
partecipazione ai
ricorrenti*

9. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 8, il contributo è erogato nella forma di rimborso spese al socio al quale sia stato autorizzato l'accesso al fondo stesso, che dovrà pertanto direttamente provvedere al pagamento della parcella del legale; l'ANPRI provvederà di conseguenza alla erogazione del contributo nel più breve tempo possibile.

10. Resta inteso che qualsiasi altra spesa inerente il procedimento stesso quali ad es. l'IVA, i costi legati alle spese legali, gli onorari della controparte e quant'altro deciso dal giudice in sentenza, resta a carico del socio.

11. Nel caso in cui il procedimento dia luogo a sentenza positiva e vengano riconosciuti dal giudice addebiti di spese ed onorari alla controparte, il socio si impegna a restituire all'ANPRI gli importi ricevuti, fino a concorrenza dell'ammontare già rimborsato, e direttamente al legale prescelto l'eventuale differenza residua. Le spese legali citate in sentenza sono infatti di esclusiva competenza del legale stesso.

12. Gli importi da a) a c) dell'articolo 8 si intendono per il primo grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, esclusivamente nel caso di ricorso della controparte o in caso di errata competenza territoriale, il contributo massimo sarà pari alla metà del contributo erogato nel grado precedente.

13. La scelta del legale è libera per i ricorsi individuali; è anche possibile rivolgersi a studi legali con i quali sono attivate convenzioni che garantiscono l'adeguata competenza e il contenimento delle spese. I ricorsi collettivi saranno affidati ad un legale scelto dall'ANPRI.

14. Il presente regolamento potrà essere modificato dall'ANPRI per adeguarlo a nuove o mutate esigenze, nel qual caso verranno applicate alle richieste pendenti le condizioni di maggior favore, previa valutazione dell'ANPRI.

15. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, l'ANPRI si riserva di valutare la possibilità di erogare un contributo nei casi di cause penali o civili riguardanti l'esercizio della professione o l'espletamento del mandato sindacale.